



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 6 DEL 11/01/2024**

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 8224 DEL 20/07/2023 – B.L. E B.A./COMUNE DI CATTOLICA PUBBLICATA IN DATA 08/09/2023 E NOTIFICATA IN DATA 12/09/2023 PROT. N. 33992 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 LETT. A) DEL D.LGS 267/2000 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 72/2023

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 01

**SERVIZIO**  
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Claudia Rufer

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 -2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- 1) con ricorso RG 1402/2007, ritualmente notificato, il Comune di Cattolica è stato chiamato in causa dai Sigg.ri OMISSIS e OMISSIS, avanti al Tribunale Regionale Amministrativo dell'Emilia Romagna di Bologna, per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Cattolica n. 65 del 30/7/2007 portante l'approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Cattolica nella parte in cui impone su aree di proprietà dei ricorrenti vincoli specifici per essere destinate a verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive;
- 2) veniva successivamente proposto ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 09/11/2009, per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Cattolica n. 34/2009 portante l'approvazione della modifica specifica al Regolamento Urbanistico Edilizio nella parte in cui reintroduce su aree di proprietà dei ricorrenti le previsioni del PRG previgente;
- 3) il procedimento RG 1402/2007 si è concluso con la sentenza n. 433/2016 del 06/04/2016 che:
  - ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse;
  - ha accolto il ricorso per motivi aggiunti, annullando la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 08/04/2009;
  - ha condannato il Comune di Cattolica alla rifusione delle spese giudiziali liquidate in € 3.000,00 oltre a Cpa e Iva con restituzione del contributo unificato;
- 4) con ricorso RG 5052/2016 il Comune di Cattolica ha proposto appello al Consiglio di Stato per l'annullamento e la riforma della sentenza del TAR Emilia Romagna n. 433/2016 del 06/04/2016, affidando l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Silvio Campana giusta deliberazione di G.C. n. 70 del 04/05/2016, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;
- 5) all'esito del procedimento iscritto al R.G. 5052/2016 il Consiglio di Stato con sentenza

n. 8224/2023 del 20/07/2023, pubblicata in data 08/09/2023 e notificata il 12/09/2023, dall'Avv. Silvio Campana, patrocinante del Comune di Cattolica, ha:

- integralmente rigettato il ricorso in appello;
- condannato il Comune di Cattolica alla rifusione delle spese in favore degli appellati, liquidandole in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge;

DATO ATTO che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

2. il Consiglio comunale con propria delibera nr. 72 del 30/010/2023 ha approvato ex art. 194 c. 1 lett. a) ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza di cui trattasi;

DATO ATTO che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio, deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

RITENUTO quindi necessario impegnare la somma relativa alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 8224/2023 ammontante da € 3.000,00 oltre accessori di legge per un ammontare complessivo pari ad **€ 4.377,36**, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) TUEL, con delibera del Consiglio comunale nr. 72/2023;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### P R O P O N E

- 1) – di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) – di impegnare a seguito del riconoscimento ex art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio con delibera del Consiglio comunale nr. 72/2023, per € 3.000,00 oltre accessori di legge (15% spese generali, 4% Cpa, 22% Iva) così ammonante:

Spese di giudizio liquidate	€ 3.000,00
Spese generali 15%	€ 450,00
CPA 4% su € 3.450,00	€ 138,00
Iva 22% su € 3.588,00	€ 789,36
<b>TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO</b>	<b>€ 4.377,36</b>

derivante da sentenza del Consiglio di Stato n. 8224/2023, pubblicata il 08/09/2023 e trasmessa dal nostro legale all'Ente in data 12/09/2023, prot. 33992;

3) - di imputare la spesa di € 4.377,36 al capitolo 440001" Spese ed Oneri derivanti da soccombenze in giudizio" del Bilancio di previsione 2023;

4) - di individuare, per gli atti di adempimento di cui alla presente determina dirigenziale, quale responsabile del procedimento il Funzionario Ufficio Contenzioso e affari legali;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria

Ufficio Edilizia Privata/abusivismo Edilizio

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 11/01/2024

Firmato

*Andrea Volpini / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)